

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Mara Minardi



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 09/11/2015

Copia della presente deliberazione nr. 62 del 09/11/2015 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 13/11/2015

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, senza reclami, (Art.124, co.1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

RICHIESTA DI MODIFICA E RIDELIMITAZIONE DELL' AMBITO TERRITORIALE RIMINI SUD, AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE NR. 21/12, COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE NR. 13/15. APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di novembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| Cognome Nome | Pr. | Cognome Nome | Pr. |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| CECCHINI PIERO | P | TONTI TIZIANO | |
| RUSSOMANNO PAOLO | P | DEL PRETE ENRICO | P |
| BENELLI GASTONE | P | DEL CORSO PIERANGELO | P |
| FILIPPINI EMILIO | P | LORENZI FABIO | |
| ERCOLESSI LUCA MARIA | | GAUDENZI SIMONA | P |
| SABATTINI LAURA | | CECCHINI MARCO | P |
| PICCIONI GIOVANNA | P | CASANTI FILIPPO | P |
| CAVOLI ALBERTO | P | LATTANZIO GIUSEPPE | |
| GALLI SEVERINO | P | | |

PRESENTI N 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

I Consiglieri Ercolessi Luca M., Sabattini Laura, Tonti Tiziano, Lorenzi Fabio e Lattanzio Giuseppe sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: SIGNORINI FABRIZIO, UBALDUCCI GIOVANNA.

Gli Assessori Leo Cibelli, Sanchi Anna Maria e Galvani Giampiero sono assenti giustificati.

Sono nominati scrutatori:

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 76 (proponente: Sindaco Cecchini Piero) predisposta in data 27/10/2015 dal Dirigente Mara Minardi;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 28/10/2015 dal Dirigente Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Mara Minardi;
- b) - Parere non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 29/10/2015 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari d.ssa Cinzia Farinelli;

Relaziona il Sindaco;

La registrazione integrale del presente argomento è depositata presso la segreteria generale;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, con voti:

Consiglieri assegnati..... n. 17,
Consiglieri presenti e votanti n. 12,
Voti favorevoli.....n. 07 (Maggioranza)
Voti contrarin. 00
Astenuti.....n. 05 (i Consiglieri Del Corso e Gaudenzi del PdL,
Casanti di O.C., Cecchini Marco di L.N. e Del Prete di A.S.L.);

DELIBERA

1. – di NON approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 76, non avendo ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 2, lettera b, della L.R. n. 21/2012 così come integrato dalla L.R. n. 13/2015.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 76 del 27/10/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

•VISTA la legge regionale nr. 21/2012 avente ad oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza";

•VISTA la legge regionale nr. 13/2015, avente ad oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che tende, modificando e integrando tra gli altri la sopracitata legge regionale n. 21/12, a definire nuovi ruoli dei livelli istituzionali, individuare nuove sedi per la *governance* multilivello e a rafforzare gli strumenti di concertazione e codicisione delle strategie politiche territoriali;

•VISTI in particolare i seguenti articoli della citata legge regionale n. 21/2012, così come modificata, da ultimo, dalla Legge Regionale nr. 13 del 30/7/2015:

–art. 6 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali" che, ai fini della suddetta delimitazione, valorizzava le volontà e le vocazioni associazionistiche dei Comuni, chiamando tali Enti, entro il già scaduto termine del 20/2/2013, a formulare proprie proposte di ambito, seppur sulla base di criteri predeterminati dalle legge, atti ad assicurare un adeguato livello di gestione delle funzioni amministrative;

–i commi 2 e 3 del suddetto articolo 6 che contengono i criteri per la delimitazione degli ambiti, e recano "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
- b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
- c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
- d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
- e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio

sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;

f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;

g) contiguità territoriale.

Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale”;

=art. 6 bis “Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni”, articolo che consente di ridefinire gli ambiti territoriali già individuati dalla Regione, stabilendo che 1. *“Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.*

2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, vevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:

a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenenti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;

b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.

3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.

Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla [legge regionale n. 19 del 1994](#), gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati, possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine”;

-art. 7 “Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali” che al comma 3 prevede che “I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010). I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o

già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime. I medesimi Comuni possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale”;

•ATTESO che il sopra citato art. 6 della Legge Regionale, nel disciplinare il procedimento per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi da parte dei Comuni, stabiliva che la Regione predisponesse entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge un piano di riordino territoriale che individuasse gli ambiti territoriali ottimali, non prima di aver promosso, però, un procedimento di concertazione con i Comuni invitandoli a formulare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale nr.21/12, e cioè entro il 20/2/2013, proposte di delimitazione degli ambiti;

•PRESO ATTO che i seguenti Comuni appartenenti al territorio successivamente individuato dalla Regione come Ambito Rimini Sud, hanno deliberato in Consiglio comunale nei termini richiesti dall'art. 6 della Legge 21 come segue:

- Mondaino, delibera nr. 16 del 16/2/2013;
- Motescudo, delibera nr. 5 del 13/2/2013;
- Gemmano, delibera Commissario Straordinario nr. 5 del 18/2/2013;
- Montegridolfo, delibera nr. 3 del 13/2/2013;
- Saludecio, delibera nr. 8 del 20/2/2013;
- Montefiore Conca, delibera nr. 10 del 16/2/2013;
- Monte Colombo, delibera nr. 3 del 15/2/2013;
- Coriano, delibera nr. 6 del 20/2/2013;
- Morciano di Romagna, delibera nr. 14 del 18/2/2013;
- San Clemente, delibera nr. 17 del 18/2/2013;
- Cattolica, delibera nr. 3 del 18/2/2013;
- Misano Adriatico, delibera nr. 17 del 20/2/2013;
- San Giovanni in Marignano, delibera nr. 11 del 18/2/2013;

•CONSIDERATO che già allora numerosi Comuni del territorio avevano individuato la necessità di un ambito autonomo del territorio “storico” dell'Unione Valconca;

•PRESO ATTO che la Regione ha tuttavia ritenuto, in quella circostanza, non raggiunta una posizione condivisa tra tutti i Comuni interessati;

•ATTESO che, a tale proposito, la Regione con Delibera della Giunta Regionale nr. 286/2013 del 18/3/2013 “Approvazione del programma di riordino territoriale. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21/12”, *“in presenza di proposte difformi e non generalmente condivise, nessuna delle quali ascrivibile alla maggioranza dei Comuni”*, ha ritenuto opportuno delimitare l'ambito in coincidenza con il Distretto Socio Sanitario attuale, in rispondenza ai due criteri di legge volti a perseguire la coerenza con il distretto sanitario e l'aggregazione in ambiti più vasti di quelli delle forme associative esistenti ex art. 3, comma 3, lett. a) Legge Regionale 21/2012;

•PRESO ATTO che la Regione ha pertanto optato per la costituzione dell'Ambito Rimini Sud, composto dai Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano,

San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, San Clemente, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, Montefiore Conca, Mondaino, Gemmano e Montegrolfo, per una popolazione pari a 113.097 abitanti;

•CONSIDERATO che questa soluzione ha incontrato da subito non poche difficoltà a decollare, per il fatto di mutuare un'organizzazione logistica analoga a quella socio-sanitaria, ma non sufficientemente strutturata e supportata per l'articolazione delle funzioni e dei servizi che non possono essere contestualizzati in maniera equa e funzionale in un ambito così differenziato dal punto di vista territoriale, economico, storico, culturale, sociale e demografico;

•RITENUTO che, quanto sopra, abbia comportato disfunzioni e ritardi nel dare esecuzione al processo di riforma necessaria, sia nel dispiegare una strategia condivisa di sviluppo dei servizi associati in Unione, sia nell'aggregazione delle funzioni, a partire da quelle obbligatorie per i Comuni sotto i 5.000 abitanti;

•RITENUTO che la situazione in cui versano gli Enti Locali sia tale da richiedere, al contrario, un'accelerazione del processo di riordino che abbia come obiettivi immediati e intermedi:

a)l'associazione delle funzioni gestite in forma aggregata, per tutti i Comuni dell'ambito Rimini Sud;

b)lo sviluppo dei servizi strategici gestiti in Unione, per i Comuni ivi ricadenti;

c)un' ancora maggiore affinità economica, storica, culturale, sociale e demografica dei Comuni ricompresi nei singoli ambiti;

•PRESO ATTO, oltre che della modifica normativa apportata dalla nuova legge regionale 13/2015, di una serie di nuove circostanze che fanno ritenere maturi i tempi ed auspicabile l'epilogo di una modifica dell'ambito territoriale individuato dalla Giunta Regionale con Delibera 286/2013, più congeniale al territorio e alle sue caratteristiche economiche, culturali e sociali, considerate una serie di attività poste in essere dai Comuni successivamente alla citata Delibera di Giunta regionale n. 286 che evidenziano visioni d'insieme diverse tra i Comuni della costa e di maggiori dimensioni con quelli dell'Unione della Valconca o storicamente ad essa appartenenti:

- percorso associativo di funzioni tra i Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Coriano, con particolare riferimento alla costituzione di un ufficio e di una struttura unica di polizia municipale;
- processo di fusione Monte Colombo/Montescudo, avviato; progetto studio fattibilità per l'avvio di procedura di fusione tra i Comuni di Saludecio, Mondaino e Montegrolfo, predisposto;
- progetto studi di fattibilità associazione servizi demografici Morciano di R., San Clemente, Gemmano, Mondaino, Montegrolfo e Saludecio, avviato;

•PRESO ATTO che le azioni di cui sopra hanno riguardato e riguardano pressoché tutti i Comuni appartenenti all'ambito Rimini sud;

•PRESO ATTO, altresì, che le azioni di cui sopra denotano una evidente e maggiore relazione e compartecipazione tra i Comuni del territorio dell'Unione della Valconca o comunque ad essa storicamente appartenenti e i Comuni della costa e quelli di maggiori dimensioni demografiche;

•CONSIDERATO che questo processo aggregativo va necessariamente supportato e reso fattibile da un quadro di riferimento normativo ed anche territoriale certo, con il superamento dei regimi di *prorogatio* e dalla piena applicazione della nuova legge regionale 13/15 che consente la ridelimitazione dell'Ambito territoriale ottimale e quindi, pur mantenendo la coerenza con il distretto socio-sanitario, con la sua suddivisione in

due nuovi ambiti valorizzando le caratteristiche sociali, culturali, storiche, demografiche ed economiche e accelerando i percorsi aggregativi già in essere;

•RITENUTO pertanto di avanzare formale richiesta di sdoppiamento dell'ambito locale Rimini Sud;

•PRECISATO che, per quanto riguarda l'Ambito Rimini Sud, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 6 bis della Legge Regionale 21/12, l'insieme dei Comuni interessati allo sdoppiamento deve costituire almeno i 2/3 dei 14 Comuni appartenenti all'Ambito e che entrambi gli ambiti che ne derivano assommano un numero di abitanti di gran lunga superiore a quello minimo dei 10.000, previsto dalla normativa;

•PRECISATO altresì che la proposta di modifica dell'ambito Rimini Sud auspica due nuovi ambiti, il primo costituito dai Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano, San Giovanni in Marignano, il secondo costituito dai Comuni di Morciano di Romagna, San Clemente, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, Montefiore Conca, Mondaino, Gemmano, Montegridolfo;

•VISTA la presenza sul territorio locale dell' Ente Unione della Valconca, elemento unificante e trainante del percorso associativo dei Comuni ad essa aderenti o comunque storicamente ad essa aderenti;

•RITENUTO che sia imprescindibile la salvaguardia dell'esperienza che ha portato finora al conferimento di numerose attività, servizi e funzioni all'Unione della Valconca, che è stata fin ad oggi individuata quale contenitore ideale di diversi territori che hanno in comune caratteristiche sociali, storiche e culturali, ben definite e facilmente identificabili, purtroppo non sempre positive, come l'obiettivo difficoltà viaria dei Comuni dell' entroterra;

•SOTTOLINEATO come la proposta suddivisione dell'ambito non comporti una amputazione della suddetta Unione e sia, in particolare, rispettosa del criterio di cui alla lettera a) dell'art. 6 della l. 21/2012, che richiede: *“per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte”*;

•CONSIDERATO che medesime caratteristiche comuni, sociali, storiche, culturali ed economiche caratterizzano, tra loro, i Comuni della costa e quelli di maggiore dimensioni, che condividono, interamente o parzialmente, interessi, opportunità di sviluppo, turismo, immagine, che potranno dunque in una simile articolazione meglio rispondere alla finalità per cui gli ambiti ottimali vengono delimitati, ovvero l' esercizio associato delle funzioni , come prevede l'art. 7 l.r. 21/2012 ;

•RITENUTO di valorizzare tali esperienze, rafforzate, come sopra riportato, da uniformità geografiche, economiche, sociali e culturali, attraverso una richiesta di modifica dell'attuale ambito Rimini Sud, attraverso un suo sdoppiamento che consenta, ai Comuni più aderenti fra loro, tanto di rispettare i canoni normativi nella continuità di una lunga esperienza amministrativa, quanto i canoni di sviluppo condiviso del territorio;

•VISTO l'art 6 bis della Legge Regionale 21/12 il quale concede l'opportunità di ridelimitazione degli ambiti composti da più di 10 Comuni in cui è presente un'Unione, caratteristica oggi esistente per l'ambito unitario Rimini Sud, che richiede come condizioni espresse:

- una soglia demografica minima di 10.000 abitanti per gli ambiti che si

- vanno a ridelimitare;
 - motivata e conforme richiesta di almeno 2/3 dei Comuni interessati, e cioè, per ciò che riguarda l'Ambito Rimini Sud, di almeno dieci comuni sui 14 complessivi;
 - deliberazioni di Consiglio dei Comuni interessati approvate a maggioranza assoluta;
 - invio della proposta di modifica entro il 15/11/2015;
- PRESO ATTO che occorre pertanto richiedere espressamente alla Regione Emilia Romagna la modifica dell'ambito territoriale Rimini Sud, alle condizioni di cui al comma precedente;
 - RIBADITA l'importanza del complesso dei Comuni non facenti capo all'Unione della Valconca caratterizzati, in prevalenza, non solo da un'apprezzabile differenza demografica rispetto agli altri, ma anche da connotazioni marine e turistiche, storiche, ben specifiche e diverse rispetto a quelle dell'entroterra;
 - VISTA la Legge 56/2014 (Legge "Delrio");
 - VISTO il D. Lgs. 267/00;
 - ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, espresso da Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di richiedere espressamente alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge Regionale 21/12, la modifica dell'attuale ambito territoriale Rimini Sud, individuato dalla Giunta Regionale con propria Delibera nr. 286 del 18/3/2013, attraverso la sua ridelimitazione in due distinti ambiti, così come segue:
 - a) Comuni facenti parte attualmente dell'Unione della Valconca, oltre al Comune di Saludecio, di cui all'allegato "A", con denominazione **Ambito Valconca**;
 - b) restanti Comuni del distretto socio-sanitario Rimini sud, di cui all'allegato "B", con denominazione **Ambito Riviera del Conca**;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna entro la data del 15 novembre 2015;
- 3) di attivarsi, successivamente al riconoscimento degli ambiti richiesti, a sviluppare forme di collaborazione nel rispetto della normativa vigente;
- 4) di demandare al Responsabile competente ogni ulteriore adempimento conseguente all'adozione del presente atto;
- 5) di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta impegno di spesa per il bilancio comunale;
- 6) inoltre, con successiva e separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000, al fine di trasmettere la seguente proposta entro i termini di legge.

